



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.53 del 22/4/2015

PREC 170/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da CIMA Costruzioni Generali S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento di lavori per la sistemazione di tratti di strade comunali in località Mancarelli – Acque di Matteo – Piantoni – Macchie – Bivio Scalicelle – San Iorio – Pianette. Importo a base di gara euro:188.622,30. S.A.: Comune di Santa Caterina Albanese (CS).

Accesso agli atti – Comunicazione ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva – Addebito spese assistenza e utilizzo piattaforma informatica.

In ordine alla richiesta di accesso agli atti di gara, le disposizioni contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti.

È compito della Centrale di Committenza procedere con tutta una serie di adempimenti tra cui anche quelli relativi all' inoltro delle comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/2006.

In caso di procedura telematica è conforme alla normativa di riferimento richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso degli mezzi informatici utilizzati.

Art. 13 d.lgs. 163/2006; Art. 79 d.lgs. 163/2006; legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 54190 del 12.5.2014 8 (poi sostituito con prot. n. 58076 del 20.5.2014) presentata da CIMA Costruzioni Generali S.r.l. relativamente alla procedura aperta indetta dalla Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a r.l., per l'affidamento di lavori per la sistemazione di tratti di strade comunali in località Mancarelli – Acque di Matteo – Piantoni – Macchie – Bivio Scalicelle – San Iorio – Pianette;

VISTI in particolare, i quesiti formulati in ordine alle presunte irregolarità afferenti: la richiesta di accesso agli atti di gara; la mancata comunicazione ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva nonché la richiesta del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale di committenza e per l'uso della piattaforma ASMECOMM;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 12.6.2014;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che, in merito alla prima doglianza relativa alla richiesta di accesso agli atti di gara, la materia viene disciplinata dalla previsione dell'art. 13, d.lgs. 163/2006 laddove prevede ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990, o specifiche ipotesi di differimento dell'accesso o della posizione giuridica del soggetto che ha interesse ad azionare la relativa richiesta. Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, quanto piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti, le quali trovano la propria *ratio* nel particolare regime giuridico di tale settore dell'ordinamento (vedasi parere di precontenzioso n.6/2013, nonché sul bilanciamento degli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza vedasi Con. St. , Sez. V, Sent. 17 giugno 2014, n. 3079); RILEVATO che, sul secondo quesito formulato circa la mancata comunicazione ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva, è opportuno richiamare il precedente parere di precontenzioso n. 106/2014 con riferimento a una procedura di gara indetta dalla medesima odierna stazione appaltante mediante utilizzo degli stessi strumenti informatici (piattaforma della centrale di committenza www.asmecomm.it) nonché delle analoghe modalità operative, con il quale risulta chiarito, tra l'altro, che è compito della Centrale di Committenza procedere con tutta una serie di adempimenti quali ad esempio la stesura e pubblicazione del bando e del relativo disciplinare, ricevere plichi, effettuare le verifiche di anomalia dell'offerta e procedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva con conseguente inoltro delle comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO infine che, in merito all'ultima criticità evidenziata, la procedura in esame risulta essere di tipo telematico con abilitazione per gli operatori concorrenti alla piattaforma ASMECOMM, strumento attraverso il quale reperire anche le informazioni e/o comunicazioni relative alla gara *de qua*, con la conseguenza che il corrispettivo richiesto per il servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale di committenza e per l'uso della suddetta piattaforma appare coerente con il sistema utilizzato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- in ordine alla richiesta di accesso agli atti di gara, le disposizioni contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti;
- è compito della Centrale di Committenza procedere con tutta una serie di adempimenti tra cui anche quelli relativi all' inoltro delle comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/2006;
- in caso di procedura telematica è conforme alla normativa di riferimento richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso degli mezzi informatici utilizzati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2015

Il Segretario Maria Esposito